

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

<i>I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
★ Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati	1
Regolamento (CE) n. 604/95 della Commissione, del 20 marzo 1995, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo	7
Regolamento (CE) n. 605/95 della Commissione, del 20 marzo 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	8
Regolamento (CE) n. 606/95 della Commissione, del 20 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	10
Regolamento (CE) n. 607/95 della Commissione, del 20 marzo 1995, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	12
Regolamento (CE) n. 608/95 della Commissione, del 20 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	14
Regolamento (CE) n. 609/95 della Commissione, del 20 marzo 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	16

Avviso ai lettori svedesi e finlandesi (vedi terza pagina di copertina)

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 603/95 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1995

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1117/78 ⁽³⁾ ha istituito un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati; che il regolamento (CEE) n. 1417/78 ⁽⁴⁾ ha introdotto un regime di aiuti per i foraggi essiccati;

considerando che, per i foraggi essiccati, è opportuno prevedere semplicemente il pagamento di un aiuto forfetario; che l'aiuto corrisposto per i foraggi essiccati artificialmente con il calore dovrebbe essere maggiore di quello per i foraggi essiccati al sole, in modo da tener conto dei pertinenti costi aggiuntivi;

considerando che, per limitare la produzione di foraggi essiccati nella Comunità, occorre stabilire dei massimali per i quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare due diversi quantitativi massimi garantiti (QMG), uno per i foraggi essiccati artificialmente con il calore e l'altro per i foraggi essiccati al sole;

considerando che detti QMG vanno equamente ripartiti tra gli Stati membri, tenendo in particolare conto della media delle rispettive produzioni nelle campagne 1992/1993 e 1993/1994 quale risulta dai dati di cui disponeva la Commissione nel luglio 1994 e per le quali essi hanno ottenuto l'aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, per garantire il rispetto dei QMG e per disincentivare le produzioni eccessive nell'insieme della Comunità, è opportuno ridurre l'aiuto per i foraggi essiccati in caso di sovrapproduzione; che tale riduzione va applicata in modo uguale in tutti gli Stati membri con

riguardo al primo 5 % di superamento del QMG; che nell'ipotesi di un superamento maggiore, occorre applicare una decurtazione supplementare nei confronti di quegli Stati membri nei quali è stato oltrepassato il quantitativo nazionale garantito;

considerando che l'ammontare definitivo dell'aiuto non può essere corrisposto fino a quando non sia stato possibile determinare l'eventuale superamento del QMG; che è quindi necessario procedere al pagamento di anticipi dopo che i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa di trasformazione;

considerando che il Parlamento europeo ha espresso parere favorevole ad un anticipo più consistente che non il 50 % contemplato nella proposta della Commissione; che quest'ultima si è associata a tale punto di vista e che ciò conferisce un carattere provvisorio agli importi iscritti all'articolo 6; che il Consiglio, onde dar seguito alla richiesta, riesaminerà immediatamente la questione dell'ammontare degli anticipi in base alla proposta della Commissione, per consentire la rapida adozione di un regolamento che disciplinerà definitivamente questo punto;

considerando che la campagna di commercializzazione per i foraggi essiccati che beneficiano dell'aiuto deve cominciare il 1° aprile di ogni anno e concludersi il 31 marzo dell'anno successivo, in quanto negli Stati membri meridionali la produzione ha inizio già in aprile;

considerando che bisogna determinare i criteri relativi alla qualità minima dei foraggi essiccati che hanno diritto all'aiuto;

considerando che, sia per favorire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione dei foraggi freschi, sia per far beneficiare i produttori del regime di aiuto, è opportuno subordinare in alcuni casi la concessione dell'aiuto stesso alla conclusione di contratti tra i produttori e dette imprese;

considerando che i contratti devono, da un lato, favorire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione e, dall'altro lato, permettere ai produttori di beneficiare dell'aiuto; che, a tal fine, è necessario prevedere che i contratti rechino determinate indicazioni;

⁽¹⁾ GU n. C 365 del 21. 12. 1994, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 56 del 6. 3. 1995.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3496/93 (GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 17).

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89 (GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1).

considerando che le imprese di trasformazione devono soddisfare determinate condizioni per poter beneficiare dell'aiuto; che, quindi, è opportuno che tali imprese tengano una contabilità di magazzino, contenente i dati necessari al controllo del diritto dell'aiuto, e forniscano ogni altro documento giustificativo necessario;

considerando che, in assenza di contratti tra produttori ed imprese di trasformazione, queste ultime devono fornire altri elementi per il controllo del diritto all'aiuto;

considerando che, in caso di contratti speciali di lavorazione dei foraggi forniti dal produttore, occorre prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento dell'aiuto al produttore stesso;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle misure previste, è opportuno prevedere una procedura che ponga in essere una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione ha negoziato più accordi (in appresso denominati « accordi GATT »); che vari di questi accordi riguardano il settore agricolo, segnatamente l'accordo sull'agricoltura (in appresso denominato « accordo »);

considerando che, poiché l'accordo sulle misure di salvaguardia ha stabilito regole precise per l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste nelle organizzazioni di mercato, è opportuno completare le clausole di salvaguardia applicabili ai foraggi essiccati facendo riferimento agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali;

considerando che è necessario provvedere affinché l'entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardanti gli scambi con i paesi terzi coincida con la decorrenza degli effetti degli obblighi derivanti alla Comunità dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che è opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 1117/78 e (CEE) n. 1417/78, ad eccezione, per quanto riguarda il primo, di taluni articoli che rimarranno in vigore sino alla data in cui sarà messa in applicazione la normativa adottata al fine di attuare i risultati dell'Uruguay Round,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore dei foraggi essiccati è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 1214 10 00	— Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica essiccata artificialmente con il calore
	— Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica altrimenti essiccata e macinata
ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99	— Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
	— Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
b) ex 2309 90 98	— Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba
	— Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine di cui al primo trattino

Articolo 2

La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 inizia il 1° aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

TITOLO I

Regime di aiuti

Articolo 3

1. È concesso un aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. Fatto salvo l'articolo 5, l'aiuto è fissato a 68,83 ECU/t per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), primo e terzo trattino e per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b).

3. Fatto salvo l'articolo 5, l'aiuto è fissato a 38,64 ECU/t per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), secondo e quarto trattino.

Articolo 4

1. L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere concesso per un quantitativo massimo garantito (QMG) di

foraggi essiccati pari a 4 394 000 t per singola campagna di commercializzazione.

2. Il QMG di cui al paragrafo 1 viene suddiviso come sotto indicato tra gli Stati membri :

Quantitativo nazionale garantito (QNG)

(in tonnellate)

UEBL	8 000
Danimarca	334 0000
Germania	421 000
Grecia	32 000
Spagna	1 224 000
Francia	1 455 000
Irlanda	5 000
Italia	523 000
Paesi Bassi	285 000
Portogallo	5 000
Regno Unito	102 000

3. L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 3 può essere concesso per un quantitativo massimo garantito (QMG) di foraggi essiccati al sole pari a 443 500 t per singola campagna di commercializzazione.

4. Il QMG di cui al paragrafo 3 viene suddiviso come sotto indicato tra gli Stati membri :

Quantitativo nazionale garantito (QNG)

(in tonnellate)

UEBL	—
Danimarca	—
Germania	—
Grecia	5 500
Spagna	101 000
Francia	150 000
Irlanda	—
Italia	162 000
Paesi Bassi	—
Portogallo	25 000
Regno Unito	—

Articolo 5

Qualora, in una campagna di commercializzazione, la quantità di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3 superi il QMG di cui all'articolo 4, rispettivamente paragrafo 1 o paragrafo 3, l'aiuto per la campagna in questione è calcolato come segue :

— per il primo 5 % eccedente il QMG, l'aiuto viene ridotto in tutti gli Stati membri di una percentuale proporzionale a quella che risulta in eccedenza rispetto al QMG,

— al di là del 5 %, l'aiuto viene ulteriormente ridotto, negli Stati membri la cui produzione ha superato il rispettivo QNG maggiorato del 5 %, in misura proporzionale all'entità dell'eccedenza.

La riduzione da applicare è fissata, secondo la procedura prevista all'articolo 17, ad un livello che garantisce lo status quo di bilancio, espresso in ecu agricole in rapporto alle spese che si sarebbe dovuto sostenere qualora il QMG non fosse stato superato.

Articolo 6

1. Le imprese di trasformazione dei foraggi essiccati che presentano domanda di aiuto in virtù del presente regolamento possono ottenere il pagamento anticipato di un importo pari a :

- 34,41 ECU/t, qualora venga richiesto l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
- 19,32 ECU/t, qualora venga richiesto l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Gli Stati membri operano i controlli necessari per verificare il diritto all'anticipo. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell'anticipo.

2. I foraggi essiccati danno diritto al versamento dell'anticipo soltanto dopo essere usciti dall'impresa di trasformazione.

3. In caso di versamento di un anticipo, viene pagato, tenuto conto dell'articolo 5, un conguaglio pari all'eventuale differenza tra l'importo dell'anticipo stesso e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto all'impresa di trasformazione in causa.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, i quantitativi di foraggi essiccati che, nella campagna precedente, risultavano ammissibili all'aiuto in virtù dell'articolo 3, rispettivamente paragrafo 2 e paragrafo 3.

Articolo 8

L'aiuto di cui all'articolo 3 è concesso, su domanda dell'interessato, per i foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione e rispondenti ai requisiti seguenti :

- a) il tenore massimo di umidità deve essere compreso tra l'11 e il 14 % e può essere differenziato secondo il modo di presentazione del prodotto ;
- b) il tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia secca non deve essere inferiore :
 - al 15 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) e lettera b), secondo trattino,
 - al 45 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino ;
- c) il foraggio essiccato deve essere di qualità sana, leale e mercantile.

Tuttavia, in particolare per quanto riguarda il tenore di carotene e di fibre possono essere fissati requisiti supplementari, secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Articolo 9

L'aiuto di cui all'articolo 3 è concesso soltanto alle imprese di trasformazione dei prodotti elencati all'articolo 1 che:

a) tengano una contabilità di magazzino contenente almeno l'indicazione:

- dei quantitativi lavorati di foraggi freschi ed eventualmente di foraggi essiccati al sole; tuttavia, se la situazione particolare dell'impresa lo richiede, i quantitativi possono essere stimati in base alle superfici seminate,
- dei quantitativi di foraggi essiccati prodotti, nonché dei quantitativi e della qualità di detti foraggi usciti dall'impresa;

b) forniscano, se del caso, tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto;

c) rientrino in almeno una delle categorie seguenti:

- imprese che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare,
- imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci,
- imprese che siano approvvigionate da persone fisiche o giuridiche presentanti garanzie da stabilirsi e che abbiano stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare; dette persone fisiche o giuridiche possono procedere ad acquisti di foraggi soltanto se le autorità competenti degli Stati membri in cui i foraggi sono stati raccolti hanno loro accordato il proprio riconoscimento in base a condizioni stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Articolo 10

Le imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro aderenti presentano annualmente alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione indicante le superfici il cui raccolto di foraggio è destinato alla trasformazione.

Articolo 11

1. I contratti di cui all'articolo 9, lettera c), devono specificare, oltre al prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi ed eventualmente per quelli essiccati al sole, almeno gli elementi seguenti:

- la superficie il cui raccolto deve essere consegnato all'impresa di trasformazione,
- le modalità di consegna e di pagamento.

2. Se i contratti di cui all'articolo 9, lettera c), primo trattino sono contratti speciali di lavorazione dei foraggi forniti dai produttori, essi devono precisare almeno la superficie il cui raccolto deve essere consegnato e contenere una clausola che faccia obbligo all'impresa di trasformazione di versare ai produttori l'aiuto di cui all'articolo 3 ottenuto dall'impresa stessa per i quantitativi trasformati in applicazione dei suddetti contratti.

Articolo 12

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo al fine di verificare, per ogni impresa di trasformazione:

- l'osservanza delle condizioni definite agli articoli precedenti;
- la corrispondenza tra il quantitativo per il quale è chiesto l'aiuto e il quantitativo di foraggi essiccati di qualità minima uscito dall'impresa stessa.

2. Al momento dell'uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione, si procede alla determinazione del loro peso ed al prelevamento di campioni.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, prima di adottarle, le disposizioni che esso intende emanare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

TITOLO II

Scambi con paesi terzi

Articolo 13

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 14

1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella nomenclatura combinata.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 15

1. Qualora, per effetto di importazioni o di esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, la Commissione può applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le regole generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti nei quali gli Stati membri possono prendere misure di conservazione.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la misura stessa.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 16

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 17

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il presidente, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, sottopone la questione al comitato.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il

presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Detto parere viene formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso :

- la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise ;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.

5. Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 18

Secondo la procedura prevista all'articolo 17, vengono adottate :

- a) le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative :
 - alla concessione dell'aiuto di cui all'articolo 3 e al versamento dell'anticipo di cui all'articolo 6,
 - all'accertamento e alla verifica del diritto all'aiuto, comprese le necessarie misure di controllo, che possono far uso di taluni elementi contemplati dal sistema integrato,
 - ai criteri di determinazione della qualità minima,
 - ai requisiti cui devono rispondere le imprese menzionate all'articolo 9, lettera c), secondo trattino, nonché alle condizioni specificate all'articolo 10,
 - alla misura di controllo da applicare conformemente all'articolo 12, paragrafo 2,
 - alle condizioni da rispettare in sede di conclusione dei contratti ai sensi dell'articolo 9 e alle indicazioni che essi devono contenere oltre a quanto prescritto dall'articolo 11,
 - al quantitativo massimo garantito (QMG) ;
- b) le misure transitorie che si rendano eventualmente necessarie per facilitare il passaggio dal regime di aiuti definito dal regolamento (CEE) n. 1117/78 al regime istituito dal presente regolamento.

Articolo 19

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 20

Il regolamento (CEE) n. 1117/78 è abrogato, ad eccezione degli articoli 7 ed 8 che rimangono in vigore fino al 30 giugno 1995.

Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è abrogato.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° aprile 1995, ad eccezione del titolo II, che si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PUECH

REGOLAMENTO (CE) N. 604/95 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 1995****che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 822/87, appartenenti ai codici NC 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99, occorre, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55 paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 822/87, fissare la differenza tra la media dei prezzi d'entrata per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e, dell'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi quindici giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissata a 0,4746 ECU per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 605/95 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	104,0
	204	85,2
	212	95,9
	624	141,7
	999	106,7
0707 00 15	052	100,7
	053	166,9
	068	99,6
	204	48,9
	624	207,3
0709 90 73	999	124,7
	052	116,6
	204	94,8
	624	196,3
	999	135,9

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 606/95 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 17 marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	109,52 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	109,52 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	51,59 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	106,62
1001 90 99	106,62 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	140,53 ⁽⁹⁾
1003 00 10	109,67
1003 00 90	109,67 ⁽⁹⁾
1004 00 00	119,83
1005 10 90	109,52 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	109,52 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	114,59 ⁽⁴⁾
1008 10 00	56,34 ⁽⁹⁾
1008 20 00	61,97 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽³⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 11	197,10 ⁽⁹⁾
1101 00 15	197,10 ⁽⁹⁾
1101 00 90	197,10 ⁽⁹⁾
1102 10 00	242,42
1103 11 10	123,75
1103 11 90	224,31
1107 10 11	202,92
1107 10 19	154,94
1107 10 91	208,35 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	159,00 ⁽⁹⁾
1107 20 00	183,13 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 607/95 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 1995****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 17

marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1995, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	3	4	5	6
0709 90 60	0	4,55	3,80	2,29
0712 90 19	0	4,55	3,80	2,29
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	1,96	1,95
1005 10 90	0	4,55	3,80	2,29
1005 90 00	0	4,55	3,80	2,29
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 15	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	3	4	5	6	7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 608/95 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 599/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 17 marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.⁽⁶⁾ GU n. L 60 del 18. 3. 1995, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽²⁾
1701 11 10	38,73 ⁽¹⁾
1701 11 90	38,73 ⁽¹⁾
1701 12 10	38,73 ⁽¹⁾
1701 12 90	38,73 ⁽¹⁾
1701 91 00	47,35
1701 99 10	47,35
1701 99 90	47,35 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 609/95 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 1995****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 425/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 425/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del

prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 17 marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 425/95 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4735	—
1702 20 90	0,4735	—
1702 30 10	—	55,20
1702 40 10	—	55,20
1702 60 10	—	55,20
1702 60 90 10 ⁽²⁾	—	104,88
1702 60 90 90 ⁽³⁾	0,4735	—
1702 90 30	—	55,20
1702 90 60	0,4735	—
1702 90 71	0,4735	—
1702 90 80	—	104,88
1702 90 99	0,4735	—
2106 90 30	—	55,20
2106 90 59	0,4735	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera «sciroppo di inulina» il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

⁽³⁾ Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.